



Regolamento di contabilità della Fondazione «Biotecnopolo di Siena»

STRUTTURA

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Definizioni

Articolo 2 Finalità ed ambito di applicazione

CAPO II – GESTIONE CONTABILE

Articolo 3 Sistema contabile

Articolo 4 Documento contabile previsionale

Articolo 5 Formazione del documento contabile previsionale

Articolo 6 Bilancio di esercizio

Articolo 7 Formazione del bilancio di esercizio.

Articolo 8 Utili e avanzi di gestione

Articolo 9 Piano dei conti

Articolo 10 Procedure di contabilità

Articolo 11 Libri contabili e registri fiscali

CAPO III – GESTIONE DEI PAGAMENTI

Articolo 12 Servizio di tesoreria

Articolo 13 Pagamenti e gestione tesoreria

Articolo 14 Pagamenti con carta di credito

Articolo 15 Cassa economale

CAPO IV – CONTI GIUDIZIALI

Articolo 16 Agenti contabili e procedura presentazione conto giudiziale

CAPO V – SISTEMA DI CONTROLLO

Articolo 17 Sistema di controllo interno

Articolo 18 Collegio dei revisori dei conti

Articolo 19 Organismo di vigilanza ex Dlgs. 231/2001



Fondazione
Biotechnopolo
di Siena 

CAPO V – GESTIONE DEL PATRIMONIO

Articolo 20 Patrimonio della Fondazione

Articolo 21 Beni mobili ed immobili

CAPO VI – ATTIVITA' NEGOZIALE

Articolo 22 Attività negoziale

Articolo 23 Procedure attività negoziale

Articolo 24 Potere di stipula dei contratti ed atti relativi

Articolo 25 Forma dei contratti

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26 Entrata in vigore



CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:
- “**Fondazione**”, la Fondazione “Biotecnopolo di Siena”;
 - “**norma istitutiva**”, l’articolo 1, commi 945 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2021, n.234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e Bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” che ha istituito la Fondazione “Biotecnopolo di Siena”;
 - “**Statuto**”, statuto della Fondazione approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 maggio;
 - “**Membri fondatori**”, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute, il Ministero delle imprese e del made in Italy;
 - “**Ministeri vigilanti**”, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute, il Ministero delle imprese e del made in Italy;
 - “**Consiglio**”, Consiglio della Fondazione di cui all’art. 11 dello Statuto;
 - “**Presidente**”, Presidente del Consiglio della Fondazione di cui all’art.11 dello Statuto
 - “**CTS**”, Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione di cui all’art. 11 dello Statuto;
 - “**Direttore Generale**”, Direttore Generale della Fondazione di cui all’art. 19 dello Statuto;
 - “**Direttore Scientifico**”, Direttore Scientifico della Fondazione di cui all’art. 18 dello Statuto;
 - “**nuovi fondatori**”, soggetti che collaborano con la fondazione ai sensi dell’art. 6 dello Statuto;
 - “**partecipanti**”, soggetti che contribuiscono annualmente ai sensi dell’art. 7 dello Statuto;
 - “**sostenitori**”, soggetti che contribuiscono annualmente ai sensi dell’art. 8 dello Statuto;

“**CNAP**”, Centro Nazionale Anti-pandemico con funzioni di *hub* anti-pandemico di cui all’art. 3 dello Statuto;

“**D.lgs. 231/2001**”, decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 23 settembre 2000, n.300*”;

“**Codice dei contratti pubblici**”, il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.

“**D. Lgs. n. 91/2011**”, il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, “Disposizioni di attuazione dell’articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili”;

“**D. Lgs. n. 123/2011**”, il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;

“**D.lgs. n.33/2013**”, il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

“**D.M. 27.03.2013**”, il decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze emanato il 27 marzo 2013 recante “Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica”;

“**Ecosistema innovativo della salute**”, intervento finanziato con le risorse di cui risorse di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), numero 3, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

“**D.Lgs. 36/2023**” il decreto 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.

Articolo 2 Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento reca disposizioni sul sistema contabile e sulla struttura e gestione del documento contabile previsionale e del bilancio d’esercizio, sul



sistema dei controlli, sull'attività di gestione finanziaria nonché patrimoniale e negoziale della Fondazione.

CAPO II **GESTIONE CONTABILE**

Articolo 3 **Sistema Contabile**

1. La Fondazione è dotata di un sistema contabile di tipo economico-patrimoniale finalizzato a rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico dell'esercizio nonché le scelte programmatiche, amministrative e gestionali.
2. Il sistema contabile è conformato ai principi contabili previsti, per le amministrazioni pubbliche, dal D.Lgs. n. 91/2011 e, in quanto compatibili con la natura e le funzioni della Fondazione, è conforme al Codice civile ed ai principi contabili emanati dall'Organismo italiano di contabilità (OIC).
3. Il sistema contabile è unitario. È adottata la contabilità separata per la gestione e la rendicontazione di patrimoni/risorse destinati a specifiche finalità e/o per obbligo della stessa fonte di finanziamento.
4. La Fondazione, attraverso il CNAP, gestisce le risorse ad essa assegnate ai sensi del terzo periodo dell'articolo 1, comma 949, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, adottando una contabilità separata relativamente all'utilizzo di tali risorse e predisponendo annualmente uno specifico bilancio sezionale all'interno del bilancio della Fondazione (art.3, comma 2 dello Statuto).
5. L'esercizio è il riferimento temporale del sistema contabile e coincide con l'anno solare.

Articolo 4 **Documento contabile previsionale**

1. Il documento contabile previsionale è costituito dai seguenti elaborati:

- a) Budget economico annuale;
 - b) Budget economico pluriennale.
2. Con il documento contabile previsionale sono determinati, in attuazione degli atti di indirizzo dei Ministeri Vigilanti ed esclusivamente per le funzioni di *hub* antipandemico del solo Ministro della salute, gli obiettivi economico-finanziari e sono articolate le previsioni economico-finanziarie per natura di spesa e per destinazione, coerentemente ai trasferimenti dallo Stato, ai trasferimenti di risorse vincolate per specifiche attività istituzionali, a eventuali proventi da mercato nonché nel rispetto delle misure di contenimento della spesa vigenti.
3. Il budget economico annuale è formulato in base al principio della competenza economica e deve rispettare il principio dell'equilibrio economico-finanziario. Individua in termini contabili-amministrativi il programma dell'attività annuale della Fondazione definito nel rispetto degli atti di indirizzo dei Ministeri Vigilanti ed esclusivamente per le funzioni di *hub* anti-pandemico del solo Ministro della salute, dei cronoprogrammi delle specifiche fonti di finanziamento nonché delle proposte dei *Partecipanti* e dei *Sostenitori* di destinazione del proprio contributo economico a specifici progetti, rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.
È redatto ovvero riclassificato secondo lo schema previsto all'allegato 1 del D.M. 27.03.2013.
4. Sono allegati al budget economico annuale:
- a) il budget economico pluriennale;
 - b) la relazione illustrativa;
 - c) il budget articolato per missioni e programmi;
 - d) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto in conformità alle linee guida generali definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 settembre 2012;
 - e) la relazione del Collegio dei revisori dei conti.
5. Il budget economico annuale verificato nella sussistenza dell'equilibrio economico-finanziario ad esito dell'approvazione del bilancio dell'esercizio può essere revisionato nel corso dell'esercizio, entro il termine massimo del 30 novembre di ciascun anno.



6. Il budget economico pluriennale è di durata triennale e definisce le strategie della Fondazione, in relazione agli atti di indirizzo ed obiettivi stabiliti dai Ministeri Vigilanti e, esclusivamente per le funzioni di *hub* anti-pandemico, dal solo Ministro della salute, dai cronoprogrammi delle specifiche fonti di finanziamento, dalle proposte di progetto, nei limiti del proprio contributo economico, dei *Partecipanti* e dei *Sostenitori*.
È formulato in termini di competenza economica e presenta un'articolazione delle poste coincidente con quelle del budget economico annuale.
7. Il budget economico pluriennale è aggiornato con l'approvazione del budget economico annuale.
8. Il budget economico annuale e l'omologo pluriennale riportano ciascuno in evidenza in una sezione distinta gli impieghi e le risorse dell'intervento "*Ecosistema innovativo della salute*", dei patrimoni/risorse destinati a specifiche finalità e/o per obbligo della stessa fonte di finanziamento nonché dei progetti proposti dai *Partecipanti* e/o dai *Sostenitori*.

Articolo 5

Formazione del documento contabile previsionale

1. Il documento contabile previsionale è deliberato su proposta del Direttore Generale dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di competenza.
2. Il documento contabile previsionale è redatto dal Direttore Generale nel rispetto dei principi di veridicità, attendibilità e prudenza, tenendo in debito conto tutte le più aggiornate informazioni disponibili, ivi compreso il rapporto semestrale del Comitato Tecnico Scientifico (art.16, commi 5 e 6 Statuto).
3. Lo schema di budget economico annuale, corredato dalla relazione illustrativa e degli altri allegati, è sottoposto al Collegio dei revisori dei conti per la stesura della relativa relazione, almeno 15 giorni prima della data fissata per la deliberazione del Consiglio.

4. Il budget economico annuale, approvato dal Consiglio, unitamente alla Relazione del Collegio dei revisori è trasmesso ai Ministeri vigilanti, entro 15 giorni dalla delibera.

Articolo 6 **Bilancio d'esercizio**

1. Il bilancio di esercizio è redatto secondo le prescrizioni degli artt. 2423 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili con la natura e la funzione istituzionale della Fondazione e in base alle indicazioni contenute nei principi contabili nazionali formulati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) nonché in base ai principi contabili generali previsti dal D.Lgs. n. 91/2011 per le amministrazioni pubbliche.
2. Il bilancio di esercizio è unico e comprende una sezione distinta per gli impieghi e per le risorse dell'intervento "*Ecosistema innovativo della salute*", dei patrimoni/risorse destinati a specifiche finalità e/o per obbligo della stessa fonte di finanziamento nonché dei progetti proposti dai *Partecipanti* e/o dai *Sostenitori*.
3. Il bilancio di esercizio si compone dei seguenti documenti:
 - a) stato patrimoniale
 - b) conto economico
 - c) nota integrativa
 - d) rendiconto finanziario.
4. Il bilancio di esercizio è corredato della relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 del Codice civile del Direttore Generale. La relazione deve contenere un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della Fondazione, dell'andamento e del risultato della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui la Fondazione ha operato, tenuto conto degli obiettivi fissati con atti di indirizzo dei Ministeri Vigilanti ed, esclusivamente per le funzioni di *hub* anti-pandemico, del solo Ministro della salute, dei cronoprogrammi previsti per ciascuna fonte di finanziamento, delle proposte dei *Partecipanti* e dei *Sostenitori* di progetti sull'utilizzo del loro contributo economico L'analisi deve essere coerente con l'entità e la complessità degli affari della Fondazione. La relazione deve riportare, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della

Fondazione e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato pertinenti alla specifica attività della Fondazione, comprese le informazioni sull'ambiente e sul personale; deve essere collegata ai valori numerici del bilancio e fornire chiarimenti aggiuntivi su di essi nonché riferire sull'evoluzione prevedibile della gestione. Nella relazione sono altresì resi in modo distinto ed analitico per ogni progetto/contributo i costi, i ricavi, lo stato di avanzamento ed il risultato economico/finanziario.

5. Sono prodotti ed allegati al bilancio di esercizio secondo le previsioni dell'art. 5, comma 3, del D.M. 27.03.2013:
 - a) Il conto consuntivo in termini di cassa;
 - b) Il rapporto sui risultati redatto in conformità con le linee guida definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 settembre 2012;
 - c) i prospetti SIOPE.
6. Il Collegio dei revisori redige per l'approvazione del Consiglio la relazione al bilancio, riferendo sui risultati dell'esercizio e sull'attività svolta, formulando osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione.

Articolo 7 **Formazione del bilancio di esercizio**

1. Il bilancio di esercizio, corredato della relazione sulla gestione e della relazione del Collegio dei revisori e dei documenti prodotti in attuazione dell'art. 5, comma 3, del D.M. 27.3.2013, è approvato dal Consiglio, su proposta del Direttore Generale e tenuto conto dei rapporti semestrali del Comitato Tecnico Scientifico (art.16, commi 5 e 6 Statuto) entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio.
2. La relazione del Collegio dei revisori è trasmessa al Consiglio entro quindici giorni prima della data fissata della relativa riunione.
3. Il progetto di bilancio è consegnato al Collegio dei revisori dei conti almeno trenta giorni prima della data fissata del Consiglio che lo approva.



4. Il bilancio di esercizio, corredato della relazione sulla gestione, della relazione del Collegio dei revisori e dei documenti di cui al D.M. 27.3.2013 è trasmesso ai Ministeri vigilanti, entro 15 giorni dalla delibera di approvazione del Consiglio.

Articolo 8 **Utili e avanzi di gestione**

1. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve, nel rispetto delle previsioni dell'art. 20 dello Statuto.
2. Gli avanzi delle risorse stanziati sul bilancio di previsione del Ministero della Salute per l'intervento "*Ecosistema innovativo della salute*" restano vincolate all'attuazione delle funzioni di CNAP svolte dalla Fondazione anche negli esercizi successivi.

Articolo 9 **Piano dei conti**

1. Per la tenuta delle scritture contabili e gestionali la Fondazione adotta un piano dei conti.
2. I conti di natura patrimoniale ed economica sono articolati in modo da consentire la rappresentazione di tutti i fatti amministrativi della Fondazione, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 91/2011 e, in quanto compatibili con la natura e le funzioni istituzionali della Fondazione, del Codice civile e dei principi contabili nazionali emanati dall'Organismo italiano di contabilità (OIC).

Articolo 10 **Procedure di contabilità**

1. Disposizioni attuative del presente regolamento sono definite in documenti operativi emanati dal Direttore Generale.



Articolo 11 **Libri contabili e registri fiscali**

1. La Fondazione provvede alla tenuta e conservazione delle scritture contabili e dei libri delle adunanze e deliberazioni del Consiglio e del Collegio dei revisori secondo le disposizioni degli artt. 2214 e seguenti del Codice civile e per le attività commerciali degli artt. 13 e seguenti del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
2. Per le attività commerciali esercitate, la Fondazione provvede alla tenuta e conservazione dei registri per l'imposta sul valore aggiunto di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

CAPO III **GESTIONE DEI PAGAMENTI**

Articolo 12 **Servizio di tesoreria**

1. La Fondazione è assoggettata al servizio di tesoreria unica, in attuazione di quanto previsto dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720.
2. Il servizio di tesoreria è gestito per mezzo di un istituto di credito, da individuarsi previo esperimento di apposita procedura ad evidenza pubblica.

Articolo 13 **Pagamenti e gestione tesoreria**

1. Il Direttore Generale esercita il potere di spesa e di gestione della tesoreria, con possibilità di specifica delega ai dirigenti non generali.
2. Il Direttore Generale propone al Consiglio l'approvazione delle spese straordinarie (art.13, comma 2 lettera w dello Statuto).



Articolo 14 **Pagamenti con carta di credito**

1. Il Consiglio individua, con apposito provvedimento, i soggetti a favore dei quali sarà rilasciata la carta di credito per esclusivo uso di servizio.
2. Tutte le spese sostenute con carta di credito devono essere supportate da idonea documentazione contabile.

Articolo 15 **Cassa economale**

1. Il servizio di cassa interno è istituito per il pagamento di spese imprevedibili, urgenti o di importo esiguo, da definirsi nell'ambito della procedura operativa di cui al successivo comma 7.
2. Il Direttore Generale nomina il responsabile con funzioni di cassiere e il suo sostituto in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
3. Il responsabile riceve un fondo di cassa in contanti non superiore a euro 999,00 reintegrabile, entro il medesimo limite, previa autorizzazione del Direttore Generale.
4. Il responsabile della cassa provvede alla corretta tenuta dei registri comprovanti le spese effettuate. I suddetti registri devono essere integrati con il sistema contabile generale della Fondazione.
5. I registri, la dotazione di cassa e gli estratti conto della carta di credito sono sottoposti al controllo periodico del Collegio dei revisori.
6. Per la gestione del servizio di cassa economale il Consiglio adotta specifica procedura operativa.



CAPO IV CONTI GIUDIZIALI

Art. 16

Agenti contabili e procedura presentazione conto giudiziale

1. Il Consiglio, su proposta del Direttore Generale individua gli agenti contabili e delibera la procedura per la presentazione del conto giudiziale da parte degli agenti contabili ex D.Lgs. 26 agosto 2015, n. 174.

CAPO V SISTEMA DI CONTROLLO

Art. 17

Sistema di controllo interno

1. La Fondazione adotta un sistema di controllo interno caratterizzato:
 - a) dal controllo sulla regolarità amministrativa e contabile, al fine di garantire che l'azione amministrativa sia conforme ai principi di legittimità, regolarità e correttezza e che le attività ed i comportamenti del personale siano conformi alle norme vigenti, ai regolamenti e alle procedure interne, nonché agli indirizzi ed alle determinazioni del Consiglio;
 - b) dal controllo strategico, finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte strategiche compiute dall'Ente in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
 - c) dalla misurazione dei rischi della fondazione, dal continuo rispetto dei livelli di rischio definiti e dalla continua verifica dell'adeguatezza del sistema di misurazione dei rischi;
 - d) dal controllo di gestione, per verificare che l'azione amministrativa dell'Ente risponda ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità nonché per analizzare gli scostamenti con i dati previsionali anche al fine di ottimizzare il



- rapporto tra costi e risultati attesi e di proporre gli opportuni interventi correttivi;
- e) dalla valutazione della dirigenza in termini di conseguimento degli obiettivi assegnati;
 - f) da modelli di organizzazione e di gestione finalizzati a prevenire la responsabilità amministrativa della Fondazione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2. Le valutazioni ed i risultati del controllo di gestione devono essere utilizzati anche nella costruzione nonché nella revisione del budget economico previsionale.
 3. Nell'esercizio della funzione di controllo interno, la Fondazione si avvale di un sistema informativo gestionale integrato basato su una banca dati delle informazioni rilevanti ai fini del controllo e sulla predisposizione di prospetti e sintesi statistiche di corredo alle analisi periodiche.

Articolo 18 **Collegio dei revisori dei conti**

1. Il Collegio dei revisori svolge il controllo sull'attività dell'Ente a norma degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili, del D. Lgs. n. 91/2001, del D. Lgs. n. 123/2011 e del D.M. 27.03.2013.
2. Al Collegio dei revisori compete il controllo sui documenti previsionali e di bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 17 dello Statuto.

Articolo 19 **Organismo di vigilanza ex Dlgs. 231/2001**

1. L'Organismo di vigilanza ex art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/01 è nominato dal Consiglio di Amministrazione in forma monocratica.



Dotato di poteri autonomi di iniziativa e di controllo, vigila sul funzionamento e sull'osservanza del modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire i reati presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/01 e ne cura l'aggiornamento.

CAPO V GESTIONE DEL PATRIMONIO

Articolo 20 Patrimonio della Fondazione

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle risorse, dai beni immobili e dai beni mobili nonché dalle riserve iscritti a bilancio, individuati dallo Statuto all'art. 10.
2. Il patrimonio è articolato in un fondo di dotazione indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità della Fondazione ed in un fondo di gestione destinato alle spese per il funzionamento della Fondazione.

Articolo 21 Beni mobili ed immobili

1. L'acquisizione, la gestione e la manutenzione dei beni mobili ed immobili è affidata ad una o più strutture dirigenziali della Fondazione. Il dirigente individua il consegnatario per la vigilanza e la custodia dei beni.
2. La inventariazione, la classificazione e la gestione dei beni mobili ed immobili è effettuata con il sistema informativo integrato della Fondazione.
3. I beni sono riportati in apposito registro riportante l'anno di acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del periodo d'imposta precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo d'imposta, la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo nonché le informazioni minime necessarie per la corretta allocazione fisica e di assegnazione al personale.



4. La Fondazione procede alla ricognizione e valutazione ed al conseguente rinnovo del registro per i beni mobili ogni cinque anni e per i beni immobili ogni dieci anni.

CAPO VI ATTIVITÀ NEGOZIALE

Articolo 22 Attività negoziale

1. La Fondazione, in quanto organismo di diritto pubblico, per gli appalti e concessioni di lavori, servizi e di forniture necessarie per il suo funzionamento è soggetta alle norme previste dal D.Lgs. 36/2023 al quale si rinvia.

Articolo 23 Procedure attività negoziale

1. La Fondazione adotta con provvedimenti del Direttore Generale procedure operative per la gestione delle attività negoziali.

Articolo 24 Potere di stipula dei contratti ed atti relativi

1. La sottoscrizione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa, in quanto atti di rilevanza esterna, è a firma del Presidente, quale rappresentante legale della Fondazione, su proposta del Direttore Generale.
2. Al Direttore generale e al Direttore scientifico è attribuito dal Consiglio un potere di spesa per l'acquisizione di beni e servizi fino ad un valore pari alla soglia comunitaria nel rispetto di quanto previsto nel vigente Codice dei contratti pubblici e previa comunicazione al Presidente, quale rappresentante legale della Fondazione.



3. Il Consiglio può individuare, con apposito provvedimento, ulteriori soggetti a cui conferire un potere di spesa con relativo valore di soglia.

Articolo 25
Forma dei contratti

1. I contratti sono stipulati secondo la forma prevista dalla normativa vigente.

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, come modificato nel presente testo, entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione con delibera del Consiglio.